



PARTNERS

POMARA SCIBETTA &

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 44

30 Luglio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Termine di invio della certificazione unica 2024 autonomi: la scadenza è al 31 ottobre 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 31 ottobre 2024 scade il termine per la **trasmissione delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**. In particolare, possono beneficiare del maggior termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, tra gli altri, i **redditi esenti**, i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari"), le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973,

n. 6006), nonché i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973). **Dal 2025** i sostituti d'imposta potranno effettuare l'invio, aderendo al **maggior termine, solo per le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche**, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

Premessa

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto **l'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.).

Osserva

Per l'invio telematico **deve essere utilizzato il modello "ordinario" di Certificazione Unica**, che ha una struttura **e un contenuto più ampio del modello "sintetico" da consegnare al contribuente**, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023 si sarebbero dovute trasmettere **all'Agenzia delle Entrate entro lo scorso 18.03.2024**. Diversamente, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate **entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 ossia 31.10.2024 e senza applicazione di sanzioni**.

Potranno, quindi, beneficiare del **maggior termine per la trasmissione¹** all'Agenzia delle Entrate, **le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti**, tra gli altri:

➤ **i redditi esenti;**

¹ A partire dal prossimo anno, invece, **l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche** (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") **dovrà essere effettuato entro il 16 marzo**. È l'indicazione fornita dall'Agenzia, con la **risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024**, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti giunte a seguito dell'estensione della dichiarazione precompilata anche alle persone diverse da dipendenti e pensionati, inclusi i titolari di partita Iva, introdotta in via sperimentale dal decreto "Adempimenti" (articolo 19 Dlgs n. 1/2024). Dal 2025, dunque, i sostituti d'imposta potranno effettuare l'invio, aderendo al maggior termine, solo per le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari");
- le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006);
- i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

31 ottobre 2024,
ovvero entro il termine di
scadenza di presentazione del
modello 770/2024

Termine per la **trasmissione della certificazione unica 2024** per i lavoratori autonomi o comunque per coloro che **non** sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica

In caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche**, è prevista l'applicazione di una sanzione di **100,00 euro per ogni certificazione**:

- **senza possibilità, in caso di violazioni plurime**, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un **massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta**.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, **la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro**.

Osserva

Nei casi di **errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione** corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, **viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che nel caso di:

- **scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche**, inviato entro il previsto termine, la sanzione **non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza**;
- **scarto di singole Certificazioni Uniche**, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio, contenente le sole certificazioni

rettificate, **entro i cinque giorni successivi alla scadenza** (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

Sanzione per omessa o tardiva CU

Omessa, tardiva, errata CU	100 euro per ogni certificazione con un max di 50.000 euro per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria	Nessuna sanzione
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario	Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 euro, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a euro 20.000.

Osserva

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 6/E/2015) ha, infine, affermato che **per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti